

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

e dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

**di concerto col Ministro della pubblica istruzione e dell'università e ricerca
scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro per la solidarietà sociale

(TURCO)

col Ministro della sanità

(BINDI)

e col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1997

Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7
Capo I - Principi generali	»	7
Capo II - Asilo	»	7
Capo III - Misure di assistenza e di integrazione ...	»	23
Capo IV - Disposizioni finali	»	27

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 24 luglio 1954, n. 722, di esecuzione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo *status* dei rifugiati, ha introdotto nell'ordinamento italiano le prime norme in materia di attuazione del diritto di asilo.

Nel 1990 con la «legge Martelli» (cioè con il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39), in considerazione dei profondi cambiamenti avvenuti nella parte orientale del continente europeo e della sostanziale trasformazione dell'Italia da paese di transito di esuli a nazione ove gli stessi possono stabilire permanentemente la loro dimora, si è pervenuti ad una ridefinizione dell'istituto dell'asilo per adeguarlo alle nuove circostanze di carattere interno e internazionale.

Tuttavia, le modalità con cui queste ultime norme furono introdotte - compendiate in un unico articolo di un decreto-legge - non permisero di realizzare una completa disciplina dell'istituto. L'esperienza finora acquisita ha rivelato l'inadeguatezza dello stesso concetto tradizionale di asilo di fronte a fenomeni di grave emergenza che si possono verificare in paesi confinanti con il nostro Paese, come nel caso della ex Jugoslavia, ovvero in Paesi più lontani, che per la particolare gravità degli eventi, hanno determinato la necessità di apprestare misure umanitarie. È sufficiente, al riguardo, far riferimento ai tragici avvenimenti che si sono verificati nei territori della Somalia e del Ruanda, per i quali l'Italia ha adottato specifici atti normativi di tutela delle popolazioni interessate.

I limiti della vigente normativa, che non consentono di intervenire efficacemente per affrontare i problemi e soddisfare le molteplici esigenze emergenti nel settore della protezione dei diritti dell'uomo, hanno ispi-

rato la presente iniziativa legislativa finalizzata ad apprestare un quadro normativo più completo ed efficace.

Nell'elaborazione del disegno di legge sono state tenute presenti, per quanto possibile, le proposte di iniziativa parlamentare presentate nell'attuale legislatura nonché quelle formulate dal Consiglio italiano per i rifugiati, organizzazione non governativa di tutela dei diritti dei rifugiati. Sono state, altresì, recepite talune indicazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

L'iniziativa si propone di conferire una disciplina organica all'istituto dell'asilo, che, sviluppandosi secondo i principi dettati dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, assicuri la protezione della persona in aderenza agli obblighi derivanti dalle convenzioni e accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.

In particolare, non si è mancato di considerare gli obblighi di carattere internazionale che vincolano l'Italia a svolgere una politica in questo ambito in armonia con quelle proprie dei Paesi dell'Unione europea.

Nel quadro dei principi generali che attengono alla protezione umanitaria è stata prevista la possibilità di temporaneo accoglimento di persone che, pur non presentando i requisiti per ottenere lo *status* di rifugiato, tuttavia, per obiettive situazioni di fatto, non possono rientrare nei luoghi di provenienza.

Analoghe misure sono state previste a favore di soggetti che, allontanatisi dai Paesi d'origine a causa di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, si trovino nelle condizioni previste per ottenere lo *status* di rifugiato o nell'impossibilità di fare rientro in patria, una volta che sia cessata la situazione di emergenza.

Le principali innovazioni contenute nel provvedimento sono inoltre ispirate a obiettivi di razionalizzazione e di miglioramento del livello di efficienza delle strutture anche mediante opportuni interventi di semplificazione della procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

In particolare:

la commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo viene potenziata. Al fine di garantirne la massima collegialità ed interdisciplinarietà, le tre sezioni in cui essa è attualmente articolata saranno infatti presiedute da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno; nella composizione delle sezioni è stata prevista la partecipazione di un professore universitario esperto in materia di diritti civili ed umani;

è stato introdotto un pre-esame, da parte di un delegato della commissione centrale, delle richieste di asilo presentate ai valichi di frontiera e alle questure al fine di valutarne l'ammissibilità e la fondatezza.

Tale procedura consentirà alla commissione centrale di esaminare le sole domande che presentano i necessari requisiti e, contemporaneamente, concorrerà ad accelerare i tempi di esame e valutazione delle richieste di asilo, con adeguate garanzie per gli interessati che potranno essere assistiti fin dalla presentazione della domanda in frontiera:

ai minori non accompagnati che richiedono asilo è assicurata una particolare tutela; è prevista anche un'assistenza specializzata nei casi di minori o di donne che abbiano subito violenza;

sono introdotte specifiche norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi al contenzioso giurisdizionale, mentre è esclusa la possibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato;

una innovazione di particolare rilievo è costituita dall'introduzione della revisione quinquennale, a cura della commissione centrale, della posizione dei rifugiati, che

potranno comunque permanere sul territorio nazionale qualora la loro situazione sia conforme alla legislazione vigente in materia di soggiorno degli stranieri;

sono previste, poi, misure di assistenza e di integrazione che, in una visione più attuale e moderna dell'assetto dei poteri amministrativi, vengono demandate agli enti locali, i quali potranno realizzare gli interventi necessari avvalendosi delle risorse loro attribuite, ora gestite dal Ministero dell'interno;

il ruolo delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani risulta fortemente valorizzato, prevenendosi un loro pieno coinvolgimento dal momento della presentazione dell'istanza di asilo fino a quello dell'integrazione finale del rifugiato nel territorio italiano attraverso programmi di integrazione lavorativa.

Il disegno di legge si articola in quattro capi.

L'articolo 1, contenuto nel Capo I, reca una disposizione di carattere generale, con la quale viene riconosciuto, oltre al diritto di asilo, il principio della protezione umanitaria in conformità alle norme costituzionali e delle Convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce e che vincolano il nostro paese, in particolare per quanto riguarda i presupposti dell'ingresso dello straniero nel «territorio Schengen» ed in quello dell'Unione europea, ai sensi della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990.

Il Capo II disciplina: il diritto di asilo, individuandone i titolari (articolo 2); la costituzione della commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo e la sua articolazione in sezioni, rimettendo ad apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento (articolo 3); il procedimento per la presentazione della domanda di asilo che l'interessato può produrre sia al posto di frontiera che in questura, fruendo dell'assistenza dell'Alto Commissariato delle Na-

zioni Unite per i rifugiati o di un'organizzazione non governativa di protezione dei diritti civili e dei diritti umani fondamentali (articolo 4); misure di favore per i minori non accompagnati (articolo 5); i casi di irricevibilità della domanda presentata in frontiera (articolo 6); il pre-esame della domanda ai fini dell'ammissibilità (articolo 7); l'esame della domanda non manifestamente infondata e la decisione sulla stessa da parte della commissione centrale (articoli 8 e 9); il provvedimento di impossibilità temporanea di rimpatrio (articolo 10).

Con riferimento al procedimento per il riconoscimento dello *status* di rifugiato va sottolineato che il richiedente è particolarmente garantito avendo, in ogni fase, diritto di ricevere copia degli atti che lo riguardano e potendo richiedere l'assistenza di una persona di fiducia nel corso dell'audizione di fronte alla commissione centrale. Inoltre l'interessato, nel caso di non manifesta infondatezza della domanda, può ottenere un permesso di soggiorno fino al momento dell'eventuale deposito del ricorso avverso il provvedimento negativo della commissione (articolo 4, comma 6). Inoltre, il richiedente ha titolo a soggiornare nel territorio dello Stato fino alla definizione, in primo grado, del procedimento giurisdizionale, eventualmente attivato, procedimento che è caratterizzato da una particolare speditezza dei tempi processuali.

L'eventuale ricorso avverso il respingimento alla frontiera per irricevibilità o infondatezza manifesta della domanda può essere presentato anche attraverso le rappresentanze diplomatiche e non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il richiedente asilo è assistito sin dalla presentazione della domanda. Infatti, nella fase del pre-esame della domanda egli gode dell'assistenza sanitaria indispensabile, del vitto e di una adeguata sistemazione per il tempo occorrente allo svolgimento degli adempimenti necessari.

Prima dell'esame della domanda da parte della commissione centrale, gli enti locali

provvedono alle misure di accoglienza dell'interessato, comprensive di vitto, alloggio ed eventuali spese di trasporto.

Con il riconoscimento dello *status* di rifugiato (articolo 12) l'interessato può ottenere un permesso di soggiorno valido per cinque anni e, ove ne sussistano i presupposti, il relativo rinnovo per altri cinque anni (articolo 13).

Sono, infine, disciplinati i casi di cessazione dello *status* di rifugiato, prevedendo le medesime garanzie assicurate nel procedimento per il riconoscimento (articolo 14).

Il Capo III contiene le disposizioni relative alle misure di assistenza ed eventualmente di integrazione dei titolari del diritto di asilo e dei richiedenti lo *status* di rifugiato finalizzate alla piena realizzazione dei diritti della persona e delle sue capacità lavorative (articolo 15).

L'interessato ha infatti diritto al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi previsti per il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri; può effettuare i propri studi in Italia ovvero veder riconosciuti i titoli di studio o professionali acquisiti in patria; può svolgere attività lavorativa ed ottenere lo stesso trattamento del cittadino italiano in materia di previdenza ed assistenza sociale nonché sanitaria (articolo 16).

Per favorire l'integrazione del rifugiato e della sua famiglia sono previste misure di immediata assistenza, in caso di bisogno, per il primo periodo di permanenza nel nostro Paese, nonché la predisposizione di piani di accoglienza concernenti, in particolare, le iniziative dirette a favorire l'integrazione lavorativa dei rifugiati. Questi ultimi sono inoltre equiparati ai profughi italiani per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di alloggi di edilizia economica e popolare (articolo 17).

Il Capo IV, infine, contiene disposizioni transitorie per la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge e norme di carattere tecnico-finanziario.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

La disciplina del diritto di asilo, che viene introdotta con l'iniziativa legislativa in argomento, non prevede nuovi o ulteriori diritti e benefici a favore dei richiedenti asilo rispetto a quelli che vengono già in atto assicurati in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo *status* dei rifugiati. Il provvedimento legislativo si propone, infatti, di introdurre nell'ordinamento interno una disciplina organica della materia in conformità alle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce, in relazione all'impegno assunto dal Governo all'atto dell'approvazione del disegno di legge in materia di immigrazione e condizione dello straniero.

Le risorse finanziarie che vengono utilizzate sono quelle già stanziare sugli appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'interno, con la sola variazione relativa all'articolazione delle spese per interventi assistenziali e di integrazione sociale a favore dei destinatari, che al momento sono erogate in via diretta dal Ministero dell'interno e che, una volta approvato il disegno di legge in questione, saranno disposte dagli enti locali mediante assegnazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse finanziarie occorrenti.

Allo stesso modo risultano già allocati sui pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno gli stanziamenti relativi: *a)* al funzionamento della commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo già operante e per la quale si prevedono nel testo misure di carattere organizzativo per assicurarne la migliore funzionalità; *b)* alla costituzione e alla gestione di centri di accoglienza nei quali ai richiedenti asilo nella fase di prima valutazione della domanda vengono assicurate le misure di assistenza e accoglienza.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Protezione della persona)

1. Lo Stato italiano garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria nei modi stabiliti dalla presente legge, in conformità dei principi dell'ordinamento costituzionale e delle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.

CAPO II

ASILO

Art. 2.

(Titolari del diritto di asilo)

1. Hanno diritto di asilo nel territorio dello Stato:

a) lo straniero al quale è riconosciuto lo *status* di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo *status* dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e che, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

b) l'apolide al quale sia riconosciuto il medesimo *status* che, trovandosi fuori dal Paese di residenza abituale, non possa o non voglia ritornarvi per il fondato timore di essere perseguitato per i medesimi motivi.

Art. 3.

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è costituita la commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata «commissione centrale», alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge.

2. La commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della commissione medesima.

3. La commissione centrale si articola in tre sezioni presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto.

4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di vicequestore e da un professore universitario esperto in materia dei diritti civili ed umani designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro

supplente per ogni componente della commissione. Le sezioni sono regolarmente costituite con la partecipazione di quattro componenti. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura.

5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive.

6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.

7. I componenti di ciascuna sezione sono delegati, secondo quanto previsto dal comma 11, ad effettuare il pre-esame della domanda di asilo di cui all'articolo 7.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni regolamentari occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione e di funzionamento della commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della commissione medesima, nonché le indennità di presenza ai presidenti e ai componenti della stessa, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2.

9. Il personale assegnato per le esigenze della commissione centrale, è messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della commissione medesima.

10. Il presidente della commissione centrale e gli altri funzionari designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di fuori ruolo nelle Amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica.

11. Nell'ambito della commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della commissione che lo presiede. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno attribuisce la delega di cui al comma 7 secondo criteri e modalità temporali e territoriali determinati in relazione alle effettive necessità, stabilisce le direttive ed i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, ne coordina le attività e determina le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della commissione centrale e del personale assegnato.

12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza.

Art. 4.

(Presentazione della domanda di asilo)

1. La domanda di asilo è presentata:
 - a) al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato;
 - b) alla questura del luogo di dimora.
2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale verbalizzata dall'autorità che la riceve. La verbalizzazione deve avvenire secondo un modello approvato con decreto del Ministro dell'interno. La domanda è formulata, ove necessario, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza

delle lingue di maggior uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai valichi di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione tra le amministrazioni pubbliche interessate e le predette organizzazioni.

3. Nell'ipotesi indicata al comma 1, lettera a), il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda di asilo, quando ne sia accertata la ammissibilità e la non manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 7, invita lo straniero ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato e a recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla commissione centrale e in copia alla questura.

4. Il richiedente asilo ha diritto di ricevere copia della domanda di asilo vistata dall'autorità ricevente la dichiarazione, in cui è indicata la documentazione allegata, ovvero copia del verbale.

5. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il luogo di residenza.

6. Allo straniero o all'apolide che ha presentato domanda di asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte della commissione centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 11.

7. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del passaporto o documento trattenuto.

8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri che costituiscono un unico nucleo familiare si re-

digono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle istanze dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare.

Art. 5.

(Minori non accompagnati richiedenti asilo)

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o un affine entro il quarto grado maggiore o di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.

2. Qualora l'istanza di asilo sia presentata da un minore non accompagnato l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà comunicazione della domanda al tribunale dei minori territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento.

3. L'istanza di asilo dei minori non accompagnati non è sottoposta al pre-esame di cui all'articolo 7.

4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso dello *status* di rifugiato.

Art. 6.

(Irricevibilità della domanda di asilo)

1. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero o apolide che intenda chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato, che assicuri adeguata protezione;

b) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, ovvero risulti perseguito per gli stessi fatti da un tribunale internazionale istituito sulla base di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

c) sia stato condannato in Italia con sentenza anche non definitiva, confermata in appello, per uno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

2. Nei casi indicati al comma 1, il funzionario di polizia di frontiera cui è stata presentata la domanda la dichiara irricevibile e dispone il respingimento dell'interessato.

3. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio avverso il provvedimento di cui al comma 2 non sospende l'esecuzione del respingimento. Il ricorso può essere presentato, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato e in lingua straniera entro trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, che provvede alle prescritte, conseguenti notifiche. I successivi atti relativi al procedimento sono notificati a cura dell'Amministrazione resistente al ricorrente presso il domicilio dallo stesso indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o consolare.

Art. 7.

(Pre-esame della domanda)

1. Qualora non sia stata dichiarata l'irricevibilità ai sensi dell'articolo 6, si procede al pre-esame della domanda di asilo che è svolto, in via immediata e, di regola, nei due giorni successivi alla sua presentazione, da parte del delegato della commissione centrale, con l'ausilio del funzionario di polizia di frontiera o del funzionario del competente ufficio della questura che ha ricevuto la domanda medesima e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Il pre-esame è volto ad accertare, in primo luogo, se la domanda sia inammissibile in quanto:

a) il richiedente proviene da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana; in tal caso si tiene comunque conto della circostanza che nel predetto Stato il richiedente asilo non corra pericolo per la propria vita e libertà o di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;

b) l'Italia non è lo Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo ai sensi delle Convenzioni internazionali a cui aderisce.

3. Il delegato della commissione centrale, sentiti il funzionario di frontiera o della questura e, qualora sia intervenuto al pre-esame, il rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dell'organizzazione dallo stesso indicata, dichiara la manifesta infondatezza della

domanda anche sulla base dei criteri di cui alla Risoluzione dei ministri responsabili dell'immigrazione del 1° dicembre 1992 richiamati nella Risoluzione del Consiglio dei ministri dell'Unione Europea del 20 giugno 1995 sulle garanzie minime per le procedure di asilo.

4. Nel caso di non manifesta infondatezza, il delegato della commissione centrale dispone la trasmissione della domanda alla medesima commissione per il tramite della questura ai fini della prosecuzione del procedimento di riconoscimento dello *status* di rifugiato, specificando se il richiedente abbia chiesto di essere sentito personalmente. Nel caso di inammissibilità della domanda o di sua manifesta infondatezza ai sensi dei commi 2 e 3, il funzionario di frontiera provvede al respingimento immediato del richiedente asilo.

5. In caso di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento che dichiara l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda di asilo e il conseguente provvedimento di respingimento alla frontiera si osservano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3.

Art. 8.

(Esame della domanda di asilo)

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla commissione centrale che a tal fine valuta:

a) la domanda di asilo, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla commissione;

c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonchè ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della commissione centrale costituisce condizione essenziale per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento dello *status* di rifugiato, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.

3. Nel caso di minore richiedente asilo, l'esercente la potestà genitoriale o tutoria, deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento dello *status* di rifugiato che debba essere svolta alla presenza dell'interessato.

4. In casi particolari, compresi quelli di donne o minori che abbiano dichiarato al momento dell'istanza di aver subito violenza, la commissione centrale può disporre la nomina di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo prevedendo l'eventuale presenza dello stesso durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la commissione nomina un interprete.

6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla commissione o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.

8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, da parte di almeno due membri della competente sezione.

9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della commissione centrale.

10. Al termine dell'audizione, la commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla commissione centrale.

Art. 9.

(Decisione sulla domanda di asilo)

1. La commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce lo *status* di rifugiato al richiedente che possenga i requisiti previsti dalla presente legge;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possenga i requisiti previsti dalla legge;

c) adotta un provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio di cui all'articolo 10.

2. La commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicate le modalità e i termini per la sua impugnazione.

3. La commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro trenta giorni dalla audizione con decisione da notificare non oltre quindici giorni dalla data in cui è avvenuta l'audizione dell'interessato, salvo che si renda necessario un approfondimento dell'istruttoria.

4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonchè della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

5. La decisione di cui al comma 1, lettera *b*), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro trenta giorni dalla sua notificazione, salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica

6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali sia stato rifiutato lo *status* di rifugiato.

Art. 10.

(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio)

1. La commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può decidere, in via eccezionale, che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.

2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto.

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gra-

vità verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento dello *status* di rifugiato. A tal fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalità previste dall'articolo 7. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.

Art. 11.

(*Ricorsi*)

1. Contro la decisione della commissione centrale sulla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato di richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonché quelli previsti dagli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti della metà e la competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto, l'udienza per la discussione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito dello stesso.

3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura

competente che dispone il ritiro del permesso di soggiorno del richiedente asilo ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e di osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3 il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della decisione della commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4.

6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al tribunale amministrativo regionale non sia definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del provvedimento negativo della commissione centrale il ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla definizione del ricorso di fronte al predetto tribunale.

Art. 12.

(Riconoscimento dello status di rifugiato, permesso di soggiorno e documento di viaggio)

1. La commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce lo *status* di rifugiato un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8, che deve essere notificato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.

2. Il rifugiato può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento dello *status* di rifugiato con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla commissione centrale.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di

riconoscimento dello *status* di rifugiato e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.

4. Il riconoscimento dello *status* di rifugiato in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento dello *status*, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

Art. 13.

(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio)

1. L'interessato, sei mesi prima di ogni scadenza quinquennale del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza dello *status* di rifugiato, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8. Qualora la commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza dello *status* di rifugiato, la questura rinnova, per ulteriori cinque anni, il permesso di soggiorno.

Art. 14.

(Cessazione dello status di rifugiato e revoca del permesso di soggiorno)

1. Nei procedimenti nel corso dei quali la commissione centrale verifica, a qualsiasi titolo, la permanenza dello *status* di rifugiato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 11.

2. La commissione centrale qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, può dichiarare la cessazione dello *status* di rifugiato e ne dà comunicazione alla competente questura.

3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la cessazione dello *status* di rifugiato.

4. A seguito della decisione di cessazione dello *status* di rifugiato e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale purchè ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia.

5. Contro la decisione che dichiara la cessazione dello *status* di rifugiato è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di cessazione dello *status*.

6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate dall'articolo 11. Il permesso di soggiorno concesso per motivi di giustizia, ai sensi del predetto articolo 11, consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia allo *status* di rifugiato, la cessazione di tale *status* avviene automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della commissione centrale.

8. Il Ministero dell'interno in collaborazione con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri per i quali sia cessato lo *status* di rifugiato.

CAPO III

MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE

Art. 15.

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i valichi di frontiera presso i quali è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione, presso di essi, di punti di accoglienza provvisoria. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per l'accoglienza provvisoria dei richiedenti asilo e per l'espletamento della procedura di pre-esame di cui all'articolo 7, qualora non risultino già disponibili.

2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 7, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori debbono

essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonché per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e del successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro degli affari esteri, 21 dicembre 1992, n. 567.

3. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a norma dell'articolo 4, comma 5, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento amministrativo di riconoscimento dello *status* di rifugiato con esclusione del tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

4. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, che deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero *pro capite* determinato con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, quelle per il trasporto del richiedente col mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della commissione centrale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, nonché per l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.

5. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

Art. 16.

(Diritti del rifugiato)

1. Il rifugiato ha diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 17.

3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.

4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonché di assistenza sanitaria secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 5.

6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare, fatto salvo quan-

to previsto dall'articolo 6, comma 1, lettere b) e c).

Art. 17.

(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonchè le norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione ai rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.

2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di centottanta giorni, il cui importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.

3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma 1 definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dell'auto-sufficienza economica nonchè l'attivazione di corsi di lingua italiana.

4. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare.

5. Le prefetture dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie secondo le modalità individuate con il regolamento di cui al comma 1.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, 24 luglio 1990, n. 237, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 8.

2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda d'asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data.

Art. 19.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative allo stato di previsione del Ministero dell'interno, compresa l'istituzione e la soppressione di capitoli, connesse all'attuazione della presente legge.

